

Convenzione tra il COMUNE DI TRIESTE e la cooperativa sociale per lo svolgimento del servizio di apertura/chiusura, pulizia e sanificazione dei WC pubblici cittadini, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

L'anno duemiladiciassette il giorno del mese di, nella sede di,

TRA

il COMUNE DI TRIESTE (nel prosieguo: l'Ente), codice fiscale/partita IVA 00210240321, avente sede a Trieste in piazza dell'Unità d'Italia n. 4, rappresentato da, nato a, il, domiciliato a, abilitato alla sottoscrizione della presente convenzione

e

la cooperativa sociale (nel prosieguo: la Cooperativa sociale), codice fiscale e partita IVA, avente sede a, iscritta nella sezione "B" al numero dell'Albo regionale delle cooperative sociali della Regione Friuli Venezia-Giulia, nella persona del suo legale rappresentante, nato a, il, domiciliato per la sua carica a, abilitato alla sottoscrizione della presente convenzione;

PREMESSO

- che, in conformità all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed all'articolo 24 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20, il Comune di Trieste ha ritenuto, con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ a firma del direttore dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie, di procedere alla stipula di una convenzione con la Cooperativa sociale, individuata tramite procedura negoziata previo esperimento di gara ufficiosa fra cooperative sociali, CIG n. 70873022A1, autorizzata con medesima determinazione dirigenziale, per lo svolgimento del servizio di apertura/chiusura, pulizia e sanificazione dei WC pubblici cittadini per il periodo di diciotto mesi;
- che in esito alla procedura per la scelta del contraente, con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ il servizio è stato aggiudicato alla Cooperativa Sociale _____;
- che la Cooperativa sociale, ai fini dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, svolge le seguenti attività:
- che la Cooperativa sociale rispetta i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 4, comma 2, della legge 381/1991;

- che, alla data odierna, le persone svantaggiate costituiscono il per cento dei lavoratori della Cooperativa sociale, di cui il per cento sono donne;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

La presente convenzione ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) fornitura da parte della Cooperativa sociale del servizio di apertura/chiusura, pulizia e sanificazione dei WC pubblici cittadini di cui al Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente atto, verso il pagamento del corrispettivo come determinato al successivo articolo 12;
- b) creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, con particolare riferimento alle seguenti tipologie di svantaggio _____ attraverso l'impiego delle stesse nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui alla lettera a);
- c) inserimenti lavorativi, aggiuntivi rispetto a quelli di cui alla lettera b), di persone in stato o a rischio di emarginazione sociale, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006.

Art. 2 (Durata)

La convenzione ha durata di diciotto mesi dall' _____. al _____.

Art. 3 (Modalità di svolgimento delle prestazioni e raccordo con gli uffici dell'Ente)

La Cooperativa sociale si impegna ad eseguire il servizio, con piena autonomia organizzativa e gestionale, secondo le modalità ed i tempi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Documento Unico di Valutazione di rischi da Interferenze (di seguito DUVRI) e nell'Offerta Tecnica allegati al presente atto quali sue parti integranti e sostanziali.

La Cooperativa sociale si impegna altresì ad organizzare l'attività lavorativa necessaria all'esecuzione del servizio in armonia con i contenuti e le finalità dei piani di inserimento delle persone svantaggiate di cui al successivo articolo 5.

Il Comune individua nella persona della Responsabile di P.O. _____ dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie, ufficio Appalti di Servizi, il responsabile della gestione dei rapporti con la Cooperativa sociale ai fini dell'attuazione della convenzione, cui la Cooperativa sociale stessa potrà rivolgersi per qualsiasi problema di natura tecnica ed amministrativa.

Art. 4 (Personale impiegato, requisiti di professionalità e nomina dei responsabili delle attività)

Per l'espletamento delle prestazioni oggetto della convenzione, la Cooperativa sociale si impegna ad impiegare in totale n. lavoratori, di cui n. persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991.

Il personale di sesso femminile è dato da n. lavoratrici, di cui n. persone svantaggiate.

Nell'elenco nominativo allegato sono dettagliate le informazioni concernenti le qualificazioni ed i requisiti di professionalità ed esperienza del personale impiegato, nonché i dati relativi ai contratti di lavoro, comprensivi dell'orario di lavoro e dei mansionari. Nell'elenco in parola sono, in particolare, precisate le caratteristiche professionali del responsabile tecnico, nominato nella persona di _____, e del responsabile organizzativo e

dell'inserimento lavorativo, nominato nella persona di _____, nonché i compiti agli stessi attribuiti.

Ogni eventuale variazione dell'elenco di cui sopra deve essere previamente comunicata all'Ente e debitamente motivata.

Qualora la Cooperativa sociale sia iscritta contemporaneamente nelle sezioni a) e b) dell'Albo regionale delle cooperative sociali, la stessa si impegna a trasmettere al Comune l'elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all'articolo I della legge 381/1991.

Art. 5

(Inserimento lavorativo delle persone svantaggiate)

La Cooperativa sociale si impegna ad attuare gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate sulla base delle seguenti modalità generali (o delle modalità generali descritte nell'*Offerta Tecnica allegata al presente atto*):

.....
La Cooperativa sociale si impegna ad attuare per ciascuna delle persone svantaggiate i piani individuali di inserimento conservati in atti, predisposti, in raccordo con i centri per l'impiego, in collaborazione con gli uffici del servizio sociale competente e d'intesa con le persone svantaggiate, nei quali sono state definite, tenuto conto delle specifiche tipologie di svantaggio coinvolte, le prestazioni lavorative assegnate, il monte ore di lavoro mensile, i ruoli e i profili professionali di riferimento, nonché le specifiche modalità di sostegno che saranno assicurate alle persone svantaggiate.

Il Comune e la Cooperativa sociale si impegnano a verificare periodicamente, anche con il supporto degli uffici del servizio sociale competente, l'attuazione dei piani di inserimento.

Ai fini della vigilanza sull'attuazione della convenzione, il Comune di Trieste, in qualsiasi momento, potrà altresì richiedere informazioni ed effettuare controlli sulle attività svolte e sui risultati raggiunti, anche attraverso contatti diretti con le persone svantaggiate.

Art. 6

(Formazione del personale)

La Cooperativa dovrà avviare il personale impiegato alle attività formative in materia di sicurezza e di conoscenza dei processi di esecuzione del servizio e di utilizzo dei prodotti e delle attrezzature, necessarie alla comprensione di ogni singola attività elementare che la Cooperativa assegnerà loro, in modo da acquisire le conoscenze necessarie al corretto espletamento delle attività previste.

Il Comune di Trieste potrà concordare con la Cooperativa sociale ulteriori iniziative di formazione dei lavoratori, secondo modalità tali da favorire il miglior svolgimento delle prestazioni e la crescita professionale del personale.

Art. 7

(Soci volontari)

Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione del servizio, la Cooperativa sociale può avvalersi nel rispetto delle norme contenute all'articolo 2 della legge 381/1991, dei soci volontari.

In tal caso deve produrre apposito elenco nominativo che viene conservato in atti, nel quale vengono descritte le mansioni che i predetti volontari svolgono.

La Cooperativa sociale si impegna a comunicare previamente per iscritto le eventuali variazioni fra i soci volontari impegnati nell'espletamento delle attività di cui alla convenzione, trasmettendo le modifiche con elenco aggiornato in allegato alle fatture mensili.

Art. 8

(Utilizzo di beni e strutture)

Il Comune si impegna a garantire alla Cooperativa sociale la disponibilità, per la durata della convenzione, delle strutture indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per il tempo strettamente necessario e per le finalità di cui al servizio oggetto del presente appalto.

Art. 9

(Standard tecnici)

L'Ente e la Cooperativa sociale si danno reciprocamente atto che le strutture di cui all'articolo 8 sono conformi agli standard tecnici previsti dalla normativa vigente.

Nell'espletamento delle attività di cui alla convenzione, la Cooperativa sociale si impegna ad osservare i requisiti, qualitativi ed organizzativi, determinati dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché alle condizioni stabilite dai pertinenti provvedimenti di autorizzazione al funzionamento, qualora richiesti.

Art. 10

(Contratti di lavoro)

La Cooperativa sociale, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 3 aprile 2001, n. 142, si impegna:

1) a rispettare nei confronti dei lavoratori, inclusi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa;

2) a corrispondere ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

La Cooperativa sociale si impegna ad assolvere gli obblighi contributivi nei confronti dei propri lavoratori in conformità alla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa. Ai fini dell'effettuazione da parte del Comune di Trieste di apposite verifiche a tale riguardo, la Cooperativa sociale si impegna altresì a presentare idonea documentazione attestante il regolare adempimento dei predetti obblighi contributivi secondo le modalità descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto e a fornire tutti i dati necessari per consentire al Comune di acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Art. 11

(Sicurezza e salute dei lavoratori)

La Cooperativa sociale si impegna ad assicurare l'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante l'esecuzione delle prestazioni. A tale fine, tenuto conto del tipo di svantaggio delle persone inserite e dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, si impegna ad attuare idonee misure tecniche ed organizzative, a predisporre istruzioni comportamentali e/o operative che permettano l'esecuzione del servizio in considerazione e nel rispetto delle specifiche esigenze del lavoratore e dell'utenza, a far rispettare l'obbligo d'uso di scarpe, guanti e dispositivi antinfortunistici e quanto stabilito nel Documento di valutazione dei rischi da interferenze redatto per le attività lavorative connesse al servizio cui alla presente convenzione, a fornire adeguate istruzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio di prodotti e attrezzature e sulle misure di prevenzione e primo soccorso.

Valutate le possibili interferenze tra l'attività dell'Ente e l'attività della Cooperativa sociale nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione, l'Ente e la Cooperativa sociale si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione nel rispetto di quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi di interferenze allegato al presente atto ed effettuando una riunione di coordinamento, ad appalto aggiudicato e prima dell'inizio dell'attività, per stabilire eventuali provvedimenti per l'eliminazione/riduzione dei rischi interferenziali. Altre riunioni potranno essere convocate all'occorrenza.

La Cooperativa sociale si impegna a consentire al Comune di Trieste di effettuare verifiche e controlli sull'adempimento degli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 12

(Corrispettivo, modalità di pagamento e revisione dei prezzi)

L'importo della convenzione è pari a euro _____, IVA esclusa, sulla base dell'offerta economica allegata sub _____ al presente atto, cui vanno ad aggiungersi euro 80,00 (ottanta/00), IVA esclusa per oneri di sicurezza, per un ammontare complessivo di euro _____ IVA esclusa.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione sarà liquidato in rate mensili posticipate, secondo quanto previsto dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Ente può sospendere il pagamento alla Cooperativa sociale, qualora contesti, nelle more del pagamento, inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni, fino a che la Cooperativa sociale non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali.

Al fine di garantire la correttezza del rapporto sinallagmatico, alla Cooperativa sociale può essere riconosciuta la revisione del corrispettivo nel rispetto delle periodicità indicate all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, sulla base della variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi) calcolata dall'Istituto nazionale di statistica.

(in caso di affidamento a RTI) Sarà obbligo di ciascuna società componente il R.T.I. fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione del servizio di propria competenza.

Spetterà alla capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne l'esito all'Amministrazione comunale.

I pagamenti dell'Amministrazione comunale saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze.

Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell'RTI.

Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia spa ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1972 e del relativo Regolamento di attuazione, non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

Art. 13

(Deposito cauzionale)

A garanzia degli obblighi di cui al presente atto, viene fissata la garanzia di euro _____ pari al 10% del valore presunto del presente atto, come previsto dall'art. 103 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50.

Art. 14

(Assicurazione del personale e degli utenti)

Il Comune di Trieste è esonerato da ogni responsabilità che si riferisca alla gestione delle attività concernenti il servizio, per la quale risponde unicamente la Cooperativa sociale.

A tale riguardo, la Cooperativa si impegna ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti alle attività svolte, nonché ai rischi gravanti sul personale addetto e sugli utenti, come indicato all'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 15

(Verifica, vigilanza e valutazione relative al servizio)

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 in riferimento ai piani di inserimento lavorativo, il Comune di Trieste vigilerà sulla correttezza del servizio mediante verifiche periodiche e controlli aventi ad oggetto:

- a) l'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione;
- b) la conformità del servizio alle previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto e l'osservanza di quanto previsto al precedente articolo 3;
- c) il grado di soddisfacimento dell'utenza.

Le valutazioni conseguenti alle verifiche ed ai controlli di cui sopra saranno comunicate per iscritto alla Cooperativa sociale qualora siano state riscontrate inadempienze o irregolarità. Sulla base delle risultanze della predetta valutazione, l'Ente potrà avanzare rilievi alla Cooperativa sociale, che sarà tenuta a fornire giustificazioni scritte ovvero ad uniformarsi alle prescrizioni eventualmente comunicate dall'Ente entro il termine stabilito.

Art. 16

(Subappalto)

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore dichiara di subappaltare

Art. 17

(Osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo della Cooperativa sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.01.2014, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono inviati/consegnati all'atto della sottoscrizione del presente atto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Art. 18

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Le Cooperative assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva dei servizi di cui al presente atto, tra le Cooperative e i subappaltatori / subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Le Cooperative si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando i conti correnti che le Cooperative hanno indicato come conti correnti dedicati in relazione all'appalto in oggetto.

Le comunicazioni di conto dedicato, conservate in atti, contengono altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sui suddetti conti correnti dedicati.

Eventuali modifiche comunicate dalla Cooperativa in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione della presente convenzione.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 70873022A1

Art. 19

(Inadempienze e cause di risoluzione)

Nel caso di ritardi, mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione ed altre inadempienze, tali da non concretare le ipotesi di risoluzione di cui al comma successivo, saranno applicate le penali previste all'art. 25 del Capitolato Speciale di Appalto.

Oltre a quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 17 e dell'art.18 costituiscono causa di risoluzione della presente convenzione:

- a) violazioni da parte della Cooperativa sociale, non eliminate in seguito a diffida formale dell'Ente, anche di uno soltanto degli obblighi contenuti negli articoli 4 (*Personale impiegato, requisiti di professionalità e nomina dei responsabili delle attività*), 10 (*Contratti di lavoro*) e 11 (*Sicurezza e salute dei lavoratori*) della convenzione;
- b) inadempienze come indicate all'art. 25 del Capitolato Speciale d' Appalto, al raggiungimento di penali per un importo superiore al 10% dell'importo netto contrattuale.

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi ed a tutela dell'utenza, la procedura di risoluzione dovrà essere preceduta da confronto e verifica sulla materia oggetto del contenzioso.

In conformità all'articolo 24, comma 7, della legge regionale 20/2006, la cancellazione della Cooperativa sociale dall'Albo regionale delle cooperative sociali comporta la risoluzione di diritto della convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 20

(Controversie)

Ogni controversia che potesse insorgere nell'ambito dell'esecuzione della convenzione, non risolvibile in via amministrativa, sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è quello di Trieste.

Art. 21

(Domicilio)

La Cooperativa dichiara di avere il proprio domicilio fiscale presso la sede indicata in premessa, mentre agli effetti del presente atto la Cooperativa elegge domicilio presso.....

Art. 22

(Spese di contratto)

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione, salva l'applicazione dell'IVA ai sensi di legge, sono a carico della Cooperativa sociale. Il valore presunto del presente atto ammonta ad euroIVA esclusa.

Art. 23

(Documenti che fanno parte della convenzione)

Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:

- a) Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) Documento di valutazione dei rischi da interferenze;
- c) Offerta Tecnica;

d) Offerta Economica

Si considerano parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati allo stesso ma depositati agli atti della stazione appaltante i seguenti documenti:

- ☐ elenco nominativo del personale impiegato citato all'articolo 4;
- ☐ eventuale elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci citato, con riferimento alle cooperative sociali iscritte sia nella sezione A sia nella sezione B dell'Albo regionale delle cooperative sociali, all'articolo 4;
- ☐ piani individuali di inserimento citati all'articolo 5;
- ☐ eventuale elenco nominativo dei soci volontari impiegati citato all'articolo 7;

Agli effetti fiscali si precisa che il presente atto, essendo soggetto all'IVA è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Fatto in unico originale, con allegati, letto, approvato e sottoscritto

Trieste,

Il Comune

.....

La Cooperativa sociale

.....

Approvazione specifica

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile, le seguenti clausole: artt.

Il Comune

.....

La Cooperativa sociale

.....

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DI MAGGIO VINCENZO

CODICE FISCALE: DMGVCN67L10A757K

DATA FIRMA: 07/06/2017 18:29:23

IMPRONTA: 1D02A52D9B61129A544D4BD7E1387F2AABA5B9D910274B52D9996E4BF09AB8D1
ABA5B9D910274B52D9996E4BF09AB8D118D6AA8FC86BD4D53F996806651FB058
18D6AA8FC86BD4D53F996806651FB0581C15A80B86D0F28E43D6DF0EB6C3D4D3
1C15A80B86D0F28E43D6DF0EB6C3D4D3B189BD4BFB82C99CFFC231FC082879D3